



Disciplina dell'ippicoltura A.C. 2531

Dossier n° 312 - Schede di lettura
29 giugno 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2531
Titolo:	Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gadda
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	4 giugno 2020
assegnazione:	25 giugno 2020
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I , V, VI , VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge in esame si compone di **due articoli**, il primo disciplina **l'attività di ippicoltura**, il secondo reca la **delega al Governo per lo sviluppo della filiera dell'ippicoltura**.

L'ippicoltura è al momento attività disciplinata da diverse fonti normative, alcune riferite all'ambito agricolo, altre rientranti nella disciplina sportiva ed agonistica, altre ancora che esulano da entrambi i settori e si trovano senza un riferimento normativo specifico. Come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, l'intervento legislativo in esame intende proprio fornire un supporto legislativo univoco al settore.

L'**articolo 1** definisce cosa debba intendersi per ippicoltura.

Ai sensi del **comma 1** si intende tale l'attività che interessa gli equidi e che riguarda:

- o la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento;
- o l'attività delle stazioni di fecondazione pubbliche o private e l'assistenza e la gestione della produzione del seme;
- o l'allevamento, la doma, l'addestramento, l'allenamento e le operazioni di stallaggio
- o la promozione, l'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre;
- o la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi;
- o l'allenamento finalizzato allo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive, anche presso ippodromi o strutture correlate;
- o l'insegnamento della disciplina equestre e la gestione dei cavalli da scuola, compresa l'attività svolta dai centri ippici e dai maneggi;
- o lo svolgimento di attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio;
- o l'attività di assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento di equidi.

Ai sensi del **comma 2**, le attività di ippicoltura sopra elencate sono considerate **attività agricole** ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ad esse si applicano, ai sensi del **comma 3**, le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai sensi del **comma 4**, lavoratori agricoli dipendenti. Il **comma 5** fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Quanto **all'attività di riproduzione**, essa è attualmente regolata dal **decreto legislativo 11 maggio 2018, n.52**, in base al quale gli Enti selezionatori raccolgono i dati negli allevamenti per la realizzazione dei **programmi genetici**. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali approva i programmi genetici presentati dagli Enti previo

parere del Comitato nazionale zootecnico. I soggetti maschi delle specie equina devono essere iscritti al libro genealogico per la riproduzione in monta naturale (è ammessa una possibilità di deroga ma non per i cavalli da corsa e per sport equestri) o per inseminazione artificiale.

I dati alimentano la **Banca dati unica zootecnica (BDN)**, istituita presso il Ministero della Salute. I dati che fino al 2017 erano gestiti dal Banca dati degli equidi (BDE) del Ministero delle politiche agricole dovranno, quindi, essere trasferiti alla Banca dati unica. Il decreto di trasferimento dovrebbe essere emanato nei prossimi mesi.

Attualmente, quindi, dalla [Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica \(BDN\)](#), **sezione Equidi**, sono ricavabili solo i dati relativi al numero di "**allevamenti**" a fini igienico sanitari (quindi, anche un singolo soggetto che gestisce un cavallo è considerato un "allevamento"). Dai dati assunti dal Ministero delle politiche agricole, aggiornati al **31 dicembre 2019**, la consistenza complessiva di **allevamenti** in Italia (non i singoli capi) è di **154.880**, suddivisi nei seguenti **orientamenti produttivi**: 60.247 allevamenti destinati al *diporto* e all'*attività ippica sportiva*; 25.782 con destinazione *equestre senza fattrici*; 18.952 con destinazione *equestre con fattrici*; 17.627 con orientamento *ippico con fattrici*; 9.602 con destinazione *carne con fattrici*; 7.312 con destinazione *riproduzione (con fattrici)*; 5.598 con orientamento *ippico senza fattrici*; 4.107 con orientamento produttivo *lavoro*; 2.789 con orientamento produttivo *carne senza fattrici*; 1.722 con destinazione *produzione senza riproduzione*; 1.130 allevamenti senza indicazione dell'orientamento produttivo; 12 con destinazione *altre finalità - giardino zoologico*.

Quanto all'attività di **allevamento** vera e propria, la normativa vigente, che parte dalla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ed arriva all'interpretazione fornita dell'Agenzia delle entrate in merito al regime fiscale applicabile, risulta frammentata e differenziata.

Come è noto il **decreto legislativo n.228/2001**, di orientamento e riforma del settore agricolo, ha sostituito la precedente definizione di **imprenditore agricolo** prevista **dall'articolo 2135 del codice civile**. In particolare, pur confermando la prima parte dove si individuano le attività che caratterizzano la figura dell'imprenditore agricolo e che consistono nella *coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*, viene, poi, specificato per la prima volta che: " Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e *allo sviluppo di un ciclo biologico* o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, *che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*.

Ai **fini fiscali**, la lettera b del comma 2 dell'art. 32 del DPR 917/86 - **Testo Unico delle imposte sui redditi** - considera **agricole** le **attività di allevamento di animali effettuate con mangimi** ottenibili per almeno **un quarto dal terreno**. Nei limiti della predetta percentuale di incidenza, il reddito viene determinato, ai sensi del successivo articolo 34, mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (rivalutate del 70%25) del terreno a qualunque titolo posseduto (proprietà, usufrutto etc.) o condotto in affitto. L'allevamento di animali che, invece, eccede la potenzialità del terreno (1/4 di mangimi ottenibili dal fondo), dà luogo a reddito d'impresa che può essere determinato forfettariamente o in modo ordinario, secondo le risultanze delle scritture contabili.

In particolare, per il settore equino, il Ministero delle Finanze ha precisato che:

- i puledri, se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato l'attività agonistica) sono da considerare capi dell'azienda agricola (circolare 14 agosto 1981 n. 27);
- l'attività di ingrasso di animali, se il terreno è idoneo a produrre mangimi, costituisce reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).

L'allevamento, nei limiti sopra descritti e in quanto rientrante a dette condizioni nell'attività agricola, segue, quindi, il regime Iva e IRAP previsto in generale per le attività agricole.

L'allevamento di cavalli da corsa e da **equitazione** non rientra, invece, nell'ambito delle attività agricole, in quanto, sempre secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, richiede un complesso di *conoscenze tecniche* specifiche diverse attinenti all'attività di allevamento agricolo. Pertanto, il reddito derivante dall'allevamento non rientra nella configurazione del reddito agrario, ed è, quindi, tassabile secondo gli ordinari canoni del reddito d'impresa ed le ordinarie modalità IVA. I proventi tipici di questa attività di allevamento sono quindi considerati ricavi e, in quanto tali, componenti positivi di reddito.

Quanto all'attività di promozione dell'allevamento e di **valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone**, anche attraverso competizioni equestri o la partecipazione a fiere e a mostre, si ricorda che, fino al 2012, svolgeva tale compito l'UNIRE, fondato nel 1932.

Nel 2011, l'UNIRE è stato trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - con il compito di:

- promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine;
- gestire i libri genealogici;
- revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali;
- affidare il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse;
- valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti.

Con l'[art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) attuato, poi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del **31 gennaio 2013**, è stato disposto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex-ASSI, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, 417 ha chiarito che le provvidenze corrisposte all'allevatore, prima dall'UNIRE oggi dal Mipaaf, costituiscono ricavi. Dette provvidenze possono classificarsi in:

- provvidenze ai proprietari allevatori calcolate in percentuale variabile sull'ammontare dei premi delle singole corse, vale a dire sui premi vinti dai cavalli in corsa;
- premi al riguardo spettanti ai proprietari in quanto esercenti attività agonistica. d'impresa, da contrapporre ai relativi costi.

Il 6 maggio 2020 è stato emanato il **decreto ministeriale n. 4701**, recante i principi per la determinazione e

l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute.

Quanto all'inclusione nell'ambito dell'ambito agricolo delle attività legate alla gestione e al **mantenimento degli equidi**, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, dell'**allenamento per lo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive** nonché dell'**insegnamento della disciplina equestre** da parte dei centri ippici e dei maneggi, si fa presente che tali attività sono al momento inquadrate o come attività commerciali *tout court* o come attività, sempre commerciali, svolte da associazioni e le **società sportive dilettantistiche** senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891, associate alla FISE, Federazione italiana Sport Equestri. Con [circolare 18/E del 1 agosto 2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente a tali società, alcuni aspetti fiscali, tra i quali la possibilità di considerare rientranti nelle attività istituzionali proprie le attività di mantenimento del cavallo, anche qualora sia di proprietà degli iscritti alla stessa società, mantenendo, così, le agevolazioni fiscali proprie,

Infine, quanto allo svolgimento di **attività di turismo equestre, di ippoterapia e di agriturismo con annesso maneggio**, si fa presente che allo stato tali attività possono rientrare nell'ambito delle **attività connesse all'agricoltura** secondo quanto prevedere il secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

La disposizione codicistica stabilisce, infatti, che sono considerate connesse all'attività agricola, e, in quanto tali, assoggettate ad una normativa fiscale di favore, le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione* che abbiano ad oggetto:

- i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

La circolare n.44/E del 2004 dell'Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri in base ai quali definire il **concetto di prevalenza**.

La **legge 20 febbraio 2006, n. 96** ha recato la disciplina dell'**agriturismo** definendo tale l'attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Rientrano fra le attività agrituristiche, tra l'altro, organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di **ippoturismo**, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L'**articolo 2 delega** il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo dell'ippicoltura.

Sono, quindi, definiti i **principi e criteri direttivi** riferiti alla necessità di:

- fornire al settore una disciplina giuridica completa e unitaria;
- individuare gli specifici ambiti nei quali possono operare le imprese del settore;
- uniformare, in relazione all'equiparazione con l'attività agricola, ogni aspetto, anche amministrativo, dell'attività, inclusa la disciplina urbanistica e la normativa in materia di gestione dei reflui in agricoltura;
- definire le modalità di gestione dei terreni per produzione di foraggi in modo da valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio;
- promuovere l'allevamento dei cavalli sportivi da parte delle imprese agricole;
- garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 - con particolare riferimento alle misure 16 e 14 - e prevedendo l'inserimento di misure per l'acquisto di attrezzature per l'attività di pensionamento degli equidi, nonché per l'ippoterapia e per l'ippoturismo da parte delle imprese agrituristiche;
- istituire un'agenzia per la promozione degli equidi allevati in Italia.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

http://www.cefias.org/pb/flz/materiale%20didattico%20passeri_filiere.pdf

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato della prescritta relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento legislativo in esame interviene nell'ambito della materia civilistica legata alla definizione di imprenditore agricolo e, in quanto tale, rientra tra le materie che la lettera l) comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione - ordinamento civile- fa rientrare nella competenza esclusiva dello Stato.

